



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 3) – POLITICHE SOCIALI –  
POLIZIA URBANA

*Servizio Servizi Sociali*

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

## **INDICE**

- Art. 1 - DEFINIZIONI**
- Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**
- Art. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**
- Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI**
- Art. 6 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 7 - ORARI E SEDI DI LAVORO**
- Art. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- Art. 9 - REFERENTE DEL FORNITORE**
- Art. 10 - QUALITÀ E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI**
- Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE**
- Art. 12 - DURATA E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO**
- Art. 13 - CORRISPETTIVI**
- Art. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**
- Art. 15 - PENALI**
- Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**
- Art. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO**
- Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- Art. 19 - CONTROVERSIE**
- Art. 20 – RINVIO**

## **Art. 1 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

**Stazione Appaltante:** Comune di Ascoli Piceno – Capofila Ambito Territoriale Sociale XXII.

**Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario.

**Ambito Territoriale Sociale XXII:** Associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 (di seguito denominato ATS XXII) comprendente i Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

**Amministrazione/i contraente/i:** Amministrazioni Comunali legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e ad affidare contratti specifici sulla base del medesimo (Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano).

**Servizio:** Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili di età inferiore ai 65 anni.

**Luogo di svolgimento del servizio:** il servizio di assistenza domiciliare si svolge prevalentemente all'interno dell'ambiente domestico dell'utente; è comunque richiesto all'assistente domiciliare di operare per promuovere l'integrazione dell'utente nel suo contesto sociale di riferimento e di lavorare in collaborazione con gli operatori degli altri servizi che si occupano del beneficiario.

**Utenti:** gli utenti del servizio sono le persone disabili (minori e adulti portatori di handicap fisici/psichici e/o invalidi civili e/o affetti da gravi patologie limitanti, accertate dai competenti organi sanitari) di età inferiore ai 65 anni residenti nei Comuni ricompresi nell'ATS XXII (Comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano), in situazione di parziale e/o totale non autosufficienza, di fragilità e/o di esclusione sociale, che presentano una limitazione nell'autonomia di vita e la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi per oggettive motivazioni.

**L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR):** Istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti. L'Area Vasta 5 comprende il territorio dell'ex zona territoriale n. 13 e ex zona territoriale n. 12.

**Unità multidisciplinare per l'età evolutiva (UMEE ASUR Marche):** Servizio di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, di inclusione scolastica e sociale dei soggetti in situazione di difficoltà. Svolge i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.

**Unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA ASUR Marche):** Servizio che si occupa della presa in carico di persone disabili adulte di età superiore a quella prevista nel caso delle UMEE e si raccorda funzionalmente con tale unità multidisciplinare per la presa in carico dei soggetti.

Fornisce consulenze neurologiche, psicologiche e sociali; valutazioni psicodiagnostiche e della situazione socio-ambientale. Predisporre piani individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo, sociale, in centri diurni o residenziali.

**Dipartimento di salute mentale (DSM ASUR Marche):** Servizio che svolge il complesso di funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale e di organizzazione degli interventi rivolti alla tutela dei cittadini. E' organizzato in modo da assicurare, nella sua articolazione dipartimentale, la gestione in forma unitaria di tali funzioni e opera in stretto collegamento con gli altri servizi socio - sanitari del territorio.

**Centri riabilitativi accreditati:** centri di riabilitazione che svolgono attività di recupero e rieducazione funzionale con un trattamento globale della condizione di menomazione e/o disabilità che richiede un contestuale apporto multidisciplinare medico psicologico e pedagogico per l'età evolutiva/adulta.

**Referente del Fornitore:** Referente organizzativo del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

**P.A.I. o Piano Assistenziale Individualizzato:** è il documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare la valutazione di ciascun utente, con lo scopo di dare l'avvio a un progetto di assistenza e cura che abbia come obiettivo il benessere dell'utente.

**Lavoro di rete:** ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatore promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti.

**Rete tecnica professionale e sociale dei servizi territoriali:** sistema in cui diversi attori sociali si coordinano per la formulazione e l'implementazione di politiche e interventi. Il disegno dei servizi a rete ha come obiettivo quello di ottimizzare le risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

## **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro (di seguito indicato anche con la dicitura A.Q.) ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di assistenza domiciliare di natura socio – assistenziale, di seguito denominato S.A.D., a favore di persone disabili di età inferiore ai 65 anni, residenti nei Comuni dell'ATS XXII che hanno delegato il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Ente capofila, a svolgere la presente procedura telematica aperta (Comune di Ascoli Piceno, Comune di Acquasanta Terme, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Folignano, Comune di Maltignano).

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di interventi e prestazioni, di natura socio-assistenziale, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente, ed è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario, permanenti o temporanei, hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.

Obiettivo e scopo del servizio è quello di favorire l'autonomia dei soggetti interessati e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, riducendo il ricorso a strutture residenziali.

## **Art. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Il servizio è rivolto alle persone disabili (minori e adulti portatori di handicap fisici/psichici e/o invalidi civili e/o affetti da gravi patologie limitanti, accertate dai competenti organi sanitari) di età inferiore ai 65 anni residenti nei Comuni ricompresi nell'ATS XXII (Comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano), in situazione di parziale e/o totale non autosufficienza, di fragilità e/o di esclusione sociale, che presentano una limitazione nell'autonomia di vita e la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi per oggettive motivazioni.

Accede prioritariamente al SAD l'utenza non autosufficiente, che ha il riconoscimento della situazione di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92 e s.m.i. e che versa in condizioni economiche disagiate e non ha una rete di aiuti significativa.

## **Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) ha il necessario obiettivo di erogare interventi alle persone disabili rispetto ai loro bisogni assistenziali e/o di integrazione e sostegno sociale all'interno del proprio contesto familiare e sociale, in una logica di contrasto alle dinamiche di emarginazione, per un miglioramento della qualità della vita dell'utente e dei suoi familiari. Tali interventi perseguono, a titolo indicativo, le seguenti finalità:

- consentire all'utente di permanere il più possibile al proprio domicilio in condizioni adeguate di qualità della vita mediante la fruizione dei servizi assistenziali e sociali;
- promuovere, mantenere e/o recuperare adeguati livelli di autonomia dell'utente al fine di evitare il ricovero in eventuali strutture residenziali;
- mantenere e/o recuperare adeguati livelli di inclusione sociale dell'utente;
- pianificare l'attività dei servizi destinati all'utente integrando gli interventi previsti dal SAD con quelli dei servizi sanitari e delle risorse presenti sul territorio (ad esempio ulteriori servizi erogati da Enti Pubblici);
- ottimizzare il rapporto con la "rete" dei servizi alla persona erogati dall'associazionismo e dal volontariato creando un sistema integrato dell'assistenza, in un'ottica di sussidiarietà;
- assicurare il contatto ed il raccordo con i familiari e le persone di riferimento dell'utente.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare debbono tendere al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di autonomia nel contesto abitativo/sociale, attivando le capacità potenziali della persona o del nucleo assistito.

Il servizio di assistenza domiciliare si articola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti prestazioni:

- aiuto domestico (cura, igiene e decoro della casa, acquisto generi alimentari ed eventuale preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria, commissioni varie, ecc.);
- aiuto per la cura ed igiene della persona, per la parte di rilevanza sociale (igiene della persona, aiuto nell'assunzione dei pasti, supporto alla persona per l'utilizzo di ausili per disabili, aiuto a una corretta deambulazione e nell'uso di accorgimenti e/o attrezzature e/o presidi e ausili per favorire l'autonomia della persona, aiuto nella vestizione/svestizione, aiuto nell'alzata e rimessa a letto, aiuto nella mobilitazione della persona costretta a letto, ecc.);
- aiuto sociale (accompagnamento visite mediche o terapie, passeggiate, commissioni riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari, attività motorie e prevenzione);
- aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali, del vicinato, del volontariato nei confronti della persona assistita);
- integrazione e autonomia sociale (interventi finalizzati al coinvolgimento in attività di socializzazione e/o ricreativo-culturali volte a contribuire con le altre risorse del territorio a elevare la qualità della vita e l'autonomia delle persone e a evitare il fenomeno dell'isolamento);
- assistenza ospedaliera in caso di ricovero temporaneo presso una struttura sanitaria, con riduzione della metà dell'orario di assistenza domestica assegnato all'utente, nel caso di persone sole prive di figure parentali e previa valutazione del servizio sociale del Comune di residenza.

Ai soggetti in carico al servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) garantito dall'ASUR, finalizzato a soddisfare presso il proprio domicilio i bisogni di assistenza socio – sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia, sono assicurate le sole prestazioni afferenti alla componente socio – assistenziale.

Di norma, per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o della persona, il materiale di consumo necessario (detersivi, saponi, ecc.) è messo a disposizione dagli utenti.

#### **Art. 5 – AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI**

Il servizio di assistenza domiciliare è, di norma, un servizio a domanda individuale rivolto ai soggetti in situazione di disabilità di cui all'art. 3 del presente capitolato, residenti nel territorio dei Comuni dell'ATS XXII aderenti all'A.Q. Il servizio viene assegnato, previa domanda del cittadino, secondo le procedure previste nei regolamenti comunali vigenti. L'inserimento dei nuovi utenti può avvenire in qualsiasi momento dell'anno compatibilmente con le disponibilità dei bilanci comunali. L'individuazione degli utenti avviene a cura dei Servizi Sociali delle Amministrazioni Comunali contraenti, previa domanda dell'interessato o della propria famiglia o dietro segnalazione dei servizi socio-sanitari competenti (UMEA, UMEE, DSM, centri riabilitativi accreditati); i Servizi Sociali predispongono, per ogni situazione ed eventualmente in collaborazione con i servizi socio-sanitari di riferimento, un piano di intervento con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione) nonché delle eventuali modifiche e/o sospensioni che dovessero essere ritenute opportune o necessarie.

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dal Comune di residenza dell'utente in seguito ai procedimenti sopra descritti. La stessa procedura viene adottata anche per la dimissione dal servizio o per eventuali modifiche ed integrazioni.

I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dai servizi preposti, possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore.

La cessazione del servizio può avvenire:

- per decisione della famiglia previa comunicazione al Comune di residenza dell'utente;
- non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori competenti;
- raggiungimento degli obiettivi;
- ingiustificata assenza del soggetto dal proprio domicilio.

Il servizio cessa, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;

- decesso dell'utente;
- ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cambio di residenza dell'utente presso altro comune;
- qualora vengano meno i requisiti dell'ammissione.

La sospensione del servizio può avvenire in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero temporaneo dell'utente in ospedale o strutture residenziali, fatta salva la situazione di persone sole prive di figure parentali e previa valutazione del servizio sociale del Comune di residenza;
- richiesta dell'utente con indicazione del periodo temporale, di norma non superiore a tre mesi.

I servizi sociali comunali richiedono una continua valutazione e monitoraggio dell'appropriatezza del servizio erogato, prevedendo rivalutazioni periodiche del Piano Assistenziale Individuale - PAI di ogni utente assistito.

## **Art. 6 – DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza deve essere svolto nel rispetto del piano assistenziale individualizzato secondo il monte ore assegnato da ciascun Comune, tenendo conto delle indicazioni fornite dal servizio sociale del Comune di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà quindi essere erogato ai soggetti di cui all'art. 3 e con le modalità di ammissione descritte all'art. 5 del presente capitolato.

Il Fornitore si dovrà attenere alle direttive del servizio comunale competente, che comunicherà al medesimo i nominativi dei soggetti che fruiranno dell'assistenza, il monte ore settimanale assegnato ad ognuno di essi e tutti gli ulteriori dati necessari all'espletamento del servizio.

Il monte ore è comprensivo esclusivamente del lavoro diretto con l'utenza e delle attività svolte dall'operatore addetto all'assistenza quando non sia in contatto diretto con l'utenza (relazioni, incontri con i servizi di riferimento, ecc.).

I tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni e delle diverse ubicazioni che interessano l'espletamento delle attività del servizio non dovranno incidere sulla effettiva prestazione del servizio medesimo.

Le prestazioni dovranno essere svolte secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con il Comune competente e gli utenti interessati, secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento del servizio.

Verifiche periodiche, coordinate dal servizio comunale competente, saranno congiuntamente effettuate sui piani di intervento secondo diverse modalità:

- con sopralluogo al domicilio dell'utente, sia in orario di svolgimento del servizio che in orario diverso;
- incontri di verifica e supervisione con gli operatori e col referente organizzativo del servizio;
- colloqui con familiari, con altri componenti la rete parentale, con altri soggetti significativi per la vita dell'utente.

Si precisa altresì che, nell'ambito della programmazione annuale ed in relazione alle attività, il Comune competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dal competente servizio comunale in collaborazione con il referente del servizio individuato dal Fornitore.

Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;

- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico, tra cui rientra l'utilizzo dei sistemi di rilevazione elettronici (cartella sociale) messi a disposizione dall'Ambito territoriale sociale XXII;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare riunioni per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il raccordo programmatico e operativo;
- partecipare agli incontri di verifica del servizio con il Servizio Sociale comunale e con gli altri servizi territoriali competenti, il cui monte ore è ricompreso in quello assegnato all'utente;
- presentare relazioni semestrali, o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sia sull'andamento complessivo del servizio svolto che per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente viste dal Referente del servizio;
- partecipare ai processi di revisione/aggiornamento della regolamentazione del servizio e a rendersi disponibili ad adattare il progetto del servizio in rispondenza alla regolamentazione vigente;
- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, il Fornitore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Servizio Comunale competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa essere di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.

In tale quadro il Fornitore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

#### **Art. 7 – ORARI E SEDI DI LAVORO**

Il servizio di assistenza domiciliare si svolgerà prevalentemente all'interno dell'ambiente domestico dell'utente; è comunque richiesto all'assistente domiciliare di operare per promuovere l'integrazione dell'utente nel suo contesto sociale di riferimento e di lavorare in collaborazione con gli operatori degli altri servizi che si occupano del beneficiario.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti.

Il Fornitore dovrà assicurare il servizio di assistenza domiciliare secondo tempi e modalità specificati in sede di attivazione dell'intervento.

Il servizio è, di norma, un servizio continuativo che potrà svolgersi dal lunedì al sabato nell'arco dell'anno solare in orario diurno, sia mattutino che pomeridiano; in relazione a casi specifici, previo accordo tra le parti, il servizio potrà essere effettuato in giorni festivi applicando il costo previsto per il lavoro festivo.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune competente che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del presente capitolato.

Il Comune competente non fornirà agli operatori né il materiale né le attrezzature o automezzi per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Le prestazioni di cui all'art. 4) saranno svolte dal Fornitore mediante assistenti/operatori domiciliari, socio-assistenziali di ambo i sessi, in numero adeguato al regolare svolgimento del servizio, in possesso di diploma della scuola dell'obbligo e comprovata esperienza di almeno due anni nei servizi di assistenza domiciliare.

Il possesso di apposita qualifica (OSA, ASA, ADB, OSS, ecc.) o di un titolo di studio superiore a quanto sopra indicato assorbe il requisito sopra riportato.

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, dovrà garantire, per quanto possibile, la continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso l'utente e assicurare che lo stesso/la stessa, in base alla propria specifica formazione, si inserisca in modo adeguato nel contesto familiare della persona disabile.

Le sostituzioni degli operatori, qualora si rendessero necessarie, devono essere comunicate e condivise con il Servizio Sociale del Comune competente e con l'utente destinatario del servizio.

L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, in possesso dei medesimi requisiti professionali.

Il personale deve garantire la tutela della privacy dell'utente e della sua famiglia.

#### **Art. 9 – REFERENTE DEL FORNITORE**

Il Fornitore sarà tenuto a nominare un unico Referente del servizio per tutte le Amministrazioni dell'ATS XXII che aderiranno all'Accordo Quadro; si precisa che in caso di partecipazione di RTI/consorzi la figura del Referente del servizio è sempre unitaria.

Il Referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Il Referente dovrà gestire l'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il Referente, inoltre, sarà l'interlocutore unico per ciascun Comune per tutti gli aspetti gestionali nonché tecnico-organizzativi.

#### **Art. 10 – QUALITA' E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI**

Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare devono essere idonei al lavoro assegnato.

Il Fornitore presenta al Comune competente, sin dall'inizio della gestione, una proposta di assetto organizzativo coerente con il progetto presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori assegnati al servizio.

Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso gli utenti e i loro familiari.

Ogni Comune aderente all'A.Q., tramite il competente Servizio, potrà chiedere l'allontanamento del personale addetto che, durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti difformi con quanto sopra previsto.

In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di dieci giorni.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 8 del presente capitolato. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente.

#### **Art. 11 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE**

Prima dell'inizio del servizio, il Fornitore consegna al Comune competente una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente capitolato e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidano sulla moralità professionale.

Su richiesta del Comune di riferimento, il Fornitore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero



degli utenti. Il Fornitore medesimo è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori, che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza.

In caso di eventi e/o situazioni emergenziali il servizio potrà essere rimodulato compatibilmente con gli interventi e le finalità previste nei piani assistenziali individualizzati.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di riferimento.

In ogni caso, il Fornitore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio, così come da progetto presentato e oggetto di valutazione.

Qualora si rendesse indispensabile sostituire l'operatore, lo stesso dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, in possesso dei medesimi requisiti professionali.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, il Fornitore dovrà comunque attenersi alle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 12 – DURATA E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso e con riferimento alla durata di quattro anni, è il seguente: € 956.800,00 oltre I.V.A. secondo le aliquote vigenti.

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

Il Fornitore dovrà procurare al proprio personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché da eventuali sopravvenute disposizioni normative derivanti da protocolli sanitari anti Covid.

In ogni caso, le singole Amministrazioni provvederanno, all'atto della stipula di ogni contratto specifico, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze e a quantificare gli eventuali costi della sicurezza.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all'ATS XXII che utilizzeranno lo stesso nell'arco temporale di durata.

A titolo meramente esemplificativo, anche sulla base del dato storico a disposizione del Comune capofila dell'ATS XXII, si riporta la stima dell'incidenza sul suddetto valore totale dell'A.Q. delle necessità delle Amministrazioni contraenti:

per il Comune di Ascoli Piceno 77%;

per il Comune di Acquasanta Terme 3%;

per il Comune di Folignano 18%

per il Comune di Maltignano 1%;

per il Comune di Arquata del Tronto 1%.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, sia per il Comune di Ascoli Piceno sia per le altre Amministrazioni dell'ATS XXII.

Qualora, per esigenze sopravvenute, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore dell'A. Q. così come previsto nei limiti di legge.

In questo caso, il Fornitore, è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

### **Art. 13 - CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore e in ragione delle ore effettivamente prestate; esso, pertanto, è calcolato moltiplicando il prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso, ivi compresi i tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni e delle diverse ubicazioni che interessano l'espletamento delle attività del servizio.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

### **Art. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune di Ascoli Piceno e ciascun Comune aderente all'A.Q. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte così come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di servizio disposto.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Fornitore.

### **Art. 15 – PENALI**

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale di riferimento.

A tal fine è fissata una penale da € 50,00 a € 600,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito di seguito elencate, qualora fossero rilevate dal Comune aderente all'A.Q.:

- caso in cui il Fornitore si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- caso in cui il Fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- caso in cui il Fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- caso in cui il Fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- caso in cui il Fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inadeguato allo svolgimento del servizio con

- conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- caso in cui il Fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Comune di riferimento; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dei singoli contratti specifici.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto al Fornitore di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ascoli Piceno.

**Art. 20 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'accordo quadro.

**Allegati:**

A) Dotazione organica attuale.

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente  
Dott. Paolo Ciccarelli